

10 cose da sapere per affrontare al meglio il terzo anno del FIT

A cura di
Corrado Colangelo
Manuela Pascarella
(FLC CGIL nazionale)



1) Gli assunti da GRME sono di ruolo?

I docenti assunti dalle GRME non sono ancora docenti di ruolo ma svolgono il terzo anno del FIT con una supplenza annuale (scadenza 31 agosto), e pertanto, ancora per un anno, avranno i diritti e i doveri del personale precario che sono illustrati nel nostro opuscolo dedicato: **“Sono precario, ma sto cercando di smettere”** (www.flcgil.it/@3948368).

2) Saremo cancellati dalle altre graduatorie?

- All'atto dell'avvio al terzo anno del FIT saranno cancellati da tutte le altre GRME (se esistenti), dalle GAE e dalle graduatorie di istituto. Non saranno cancellati dalle graduatorie del concorso 2016.
- Sulla questione abbiamo chiesto in più occasioni di spostare la cancellazione al termine del percorso: il tema sembra sia ora in discussione in Parlamento



3) Dove saremo il prossimo anno?

- I docenti sono stati assegnati ad un ambito, e ad una scuola dello stesso, nel quale svolgeranno “l’anno di prova”. Superato questo anno di prova saranno assunti a tempo indeterminato **nello stesso ambito** e otterranno un incarico triennale in una scuola dello stesso (le modalità al momento non sono note essendo in discussione la chiamata diretta e gli stessi incarichi triennali).

4) In cosa consiste questo III anno FIT?

- Il terzo anno del FIT per gli assunti dalle GRME, che costituisce un anno di prova e formazione, ha caratteristiche analoghe, anche se in parte diverse, da quelle del FIT "normale". Tutte le indicazioni sono contenute nel DM 984/17 (www.flcgil.it/@3946037).

5) È richiesto un periodo minimo di servizio?

Per il superamento del periodo di prova è richiesto:

- Un servizio effettivamente prestato per almeno **180 giorni**, dei quali almeno **120** per le attività didattiche
- I 180 giorni di servizio e i 120 giorni di attività didattica sono **proporzionalmente ridotti** per i docenti in part-time (vedi [FAQ 23](#))

5.1 Come si calcolano i 180 giorni?

- Sono computabili nei **180 giorni** tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario (ferie) e straordinario (malattia e simili) e di aspettativa a qualunque titolo fruiti.
- Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza (analogamente a quanto previsto dal comma 2 art. 3 D.M. 850/2015)



5.2 Come si calcolano i 120 giorni?

- Sono compresi nei **centoventi giorni** di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali (in analogia con quanto previsto dal comma 3 art.3 D.M.850/2015)
- Non possono essere conteggiati i gironi festivi e quelli di assenza.

6) In cosa consiste il periodo di formazione?

- I docenti avranno un “tutor scolastico” (di norma un docente a tempo indeterminato della stessa classe di concorso), predisporranno e svolgeranno un progetto di ricerca-azione sotto la guida del tutor scolastico, elaboreranno un portfolio professionale e saranno soggetti a verifiche in itinere.
- Maggiori dettagli sul percorso formativo indicato nel DM 984/17, saranno forniti con specifici provvedimenti del MIUR.

7) Chi decide se si è superato il periodo di prova?

- Al termine delle attività didattiche i docenti saranno soggetti al parere del comitato di valutazione integrato dal "tutor".

8) Si può ripetere l'anno di prova?

- In caso di esito negativo l'anno di prova non è ripetibile (salvo modifiche normative al momento non prevedibili).

9) Si può rinviare l'anno di prova

- Il DM 984/17 prevede la possibilità di rinviare, per una sola volta, l'anno di prova in caso di malattia, maternità o altri gravi motivi.
- Al momento il MIUR non ritiene che un altro lavoro, il dottorato o l'assegno di ricerca , siano motivi validi per il rinvio.
- Chi rinvia svolge comunque l'anno di supplenza (con le eventuali assenze previste) senza svolgere l'anno di prova
- L'anno successivo sarà riavviato al terzo anno del FIT con le stesse modalità.

10) Quando potrò fare domanda di trasferimento/passaggio?

I docenti assunti dalle GRME non sono di ruolo, quindi non possono partecipare alla mobilità per l'anno successivo.

Una volta assunti a tempo indeterminato potranno partecipare alla mobilità territoriale e ai passaggi di cattedra/ruolo (hanno già superato l'anno di prova) a norme vigenti:

- 1) Provinciale già dal primo anno (per il successivo)
- 2) Interprovinciale dal terzo anno (per il successivo) (Dlgs 297/94 Art. 399 comma 3) (salvo eventuali deroghe): "I docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e al personale di cui all'articolo 33, comma 5, della medesima legge."